

## Osservazioni al Documento per la consultazione

### “Orientamenti in materia di configurazione per l’autoconsumo previste dal Decreto Legislativo 199/2021 e dal Decreto Legislativo 210/2021”

**S1.** Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Si concorda in generale con quanto proposto e non si individuano particolari criticità.

**S2.** Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all’applicabilità di quanto disposto dall’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell’autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Sebbene si ritenga che l’introduzione del comma 1-bis sia in contrasto con il processo di semplificazione delle configurazioni promosso da ARERA si concorda in generale con quanto proposto e si ritiene corretto lasciare la possibile alternativa. Si ritiene tuttavia opportuno chiedere che ARERA espliciti l’eventuale possibilità di switch da uno all’altro meccanismo, a parità di configurazione elettrica, nel corso della vita utile dell’impianto.

**S3.** Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

Si concorda in linea generale con le previsioni di ARERA. Tuttavia si fa notare che in quasi tutti i SDC esistenti sono presenti una o più UP e che, ai sensi dell’articolo 21 del TISDC, questa condizione comporta una più bassa applicazione degli oneri generali di sistema per tutti gli utenti del SDC. Si ritiene pertanto che la verifica delle tariffe da parte di ARERA, descritta al punto 3.16, dovrebbe vertere sulla sommatoria delle tariffe di distribuzione e trasporto praticate dal gestore e degli oneri generali di sistema ripartiti sui consumatori.

In merito alla previsione che consente agli SDC esistenti la modifica del proprio ambito territoriale (cosa oggi non consentita), non si condivide la previsione che prevede in ogni caso l'applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC; sarebbe opportuno il mantenimento della regolazione in essere al momento della costituzione del SDC eventualmente introducendo un cap percentuale alla possibilità di estensione della rete esistente. Non si ritiene infatti che la modifica dell'ambito territoriale possa essere considerato un elemento tale da comportare la modifica il trattamento regolatorio previsto per l'intero SDC già in essere prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 210/2021.

**S4.** Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Si ritiene condivisibile il processo proposto da ARERA per l'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria e si apprezza l'idea che tali informazioni vengano rese disponibili nella forma di mappe dai DSO e dal GSE. La proposta appare però di complicata realizzazione e soprattutto implica tempistiche non adeguate allo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso. Si sottolinea infatti come la mancanza di informazioni puntuali sulla definizione delle aree sottese alle cabine primarie stia costituendo un freno molto significativo per lo sviluppo delle prime iniziative di CER.

Si suggerisce pertanto di accelerare fortemente tale processo con deliberazione dedicata da parte di ARERA prevedendo che entro 30 giorni i DSO si impegnino a rendere pubbliche queste informazioni seppur non ancora in maniera coordinata/digitalizzata. Si ritiene ammissibile prevedere, per un periodo transitorio, un meccanismo basato sulla richiesta da parte del proponente al DSO, in analogia con quanto previsto dalla delibera 318/20 per verificare l'appartenenza alla cabina secondaria, purché siano previsti tempi molto stringenti (es. 5 giorni lavorativi) per l'ottenimento della risposta da parte del DSO.

**S5.** Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Con riferimento a quanto previsto al punto 4.42 si condivide la proposta che una unica CER, intesa come soggetto giuridico, possa operare su diverse aree afferenti cabine primarie, mantenendo per queste contabilità energetica ed economica separata. Si chiede tuttavia di specificare che tale previsione sia estendibile all'intero territorio nazionale senza limitazioni relative alla zona di mercato.

Resta inteso che i grandi consumatori possano far parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, fermo restando che non possono detenere l'esercizio dei poteri di controllo.

**S6.** Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si condivide la previsione del punto 4.47 di poter demandare il ruolo del referente a un soggetto terzo. Tale previsione era stata peraltro già richiesta dalla scrivente associazione in occasione delle precedenti consultazioni.

Resta inteso che il mandato implica per il Referente la possibilità di gestire anche i flussi di cassa sottesi alla Comunità.

**S7.** Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si concorda in generale con quanto proposto e non si individuano ulteriori commenti.

**S8.** Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Si condivide la previsione di ARERA di ripartire l'energia elettrica autoconsumata in funzione della data crescente di entrata in esercizio degli impianti di produzione. Si sottolinea tuttavia che questa previsione possa essere attuata per tutti i nuovi impianti (quelli avviati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.199/21 o del 42-bis) mentre risulterebbe distorsiva nel caso di aggregazione di impianti esistenti – fermo restando il limite del 30% - che risulterebbero “sgraditi” alla CER nel caso in cui fossero beneficiari di un incentivo ridotto o nullo.

Al fine di stimolare quanto più possibile la realizzazione di nuovi impianti senza perdere l'opportunità di aggregare gli esistenti, si propone quindi di considerare un criterio di ripartizione basato sulla data di entrata in esercizio limitatamente agli impianti di nuova realizzazione e un criterio basato sulla data di “adesione” alla CER per gli impianti esistenti.

**S9.** Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Non ci sono ulteriori considerazioni

**S10.** Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Non si individuano altre osservazioni.

**S11.** Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Non si rilevano ulteriori precisazioni.

**S12.** Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

L'associazione si è già espressa contrariamente alle forme di scorporo (o scomputo) in bolletta individuando, tra gli altri aspetti critici, proprio la complessità di gestire i flussi amministrativi ed economici tra utenti-membri della CER, Referente e venditori di energia.

**S13.** Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Nell'incertezza sui tempi di pubblicazione dei decreti attuativi si ritiene preferibile la proposta di ARERA di coesistenza delle due discipline. La definizione del TIAD, anche se operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, rappresenta il riferimento normativo per le configurazioni in fase di progettazione. La certezza normativa è un fattore cardine per la costituzione e l'ingegnerizzazione dei modelli di autoconsumo.